SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2270

DISEGNO DI LEGGE

***d'iniziativa del senatore* BERSELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1995 (*)

Pesca nelle acque interne, gestione delle risorse ittiche, preservazione dell'ambiente acquatico

---

(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

ONOREVOLI SENATORI. - L'Unione nazionale pescatori a mosca, sin dalla propria fondazione, ha costantemente operato in favore della tutela del patrimonio ittico e fluviale. Con la presentazione di questo disegno di legge-quadro nazionale, alla cui stesura la predetta associazione ha dato un fattivo contributo, si intende fornire un ulteriore e pratico strumento di salvaguardia delle acque nazionali. Una base di partenza con la quale fornire l'*input* necessario alla stesura delle varie leggi regionali, nonchè il giusto intento di rendere tali leggi applicative il più possibile uniformi tra loro.

Il disegno di legge è volutamente semplice ed essenziale; di contenuto generale affinchè possa essere facilmente ripreso e implementato a livello regionale, secondo le logiche differenze imposte dalle differenti condizioni faunistico-ambientali.

Il disegno di legge fonda il proprio fulcro sul massimo rispetto della fauna acquatica e in tal senso indirizza tali competenze alle regioni, affinchè queste determinino la massima quantità globale del pescato in diretta proporzione alla produttività del corso d'acqua in esame e il divieto di cattura degli esemplari che non abbiano potuto compiere la riproduzione almeno una volta.

Verrebbe così a cadere una regolamentazione troppo rigida e basata sulla determinazione di una misura minima spesso costante in ampie aree geografiche, senza contare che tra due fiumi posti a breve distanza tra loro la velocità di accrescimento di una medesima specie può presentare caratteristiche estremamente differenziate a causa di fattori diversi, tra i quali la disponibilità alimentare e il microclima.

Nel disegno di legge vi è anche l'intensione di prevedere norme di pesca più restrittive nelle acque montane e in quelle particolarmente pregiate, di dotare i corsi di scale di monta idonee al superamento degli sbarramenti artificiali nonchè di assicurare una portata minima garantita laddove esistano cospicui prelievi d'acqua.

Il disegno di legge è da ritenersi completo e bene articolato, tale da garantire una indiscutibile e valida base di partenza per le regolamentazioni regionali.

Si confida pertanto in una rapida approvazione di questo disegno di legge assolutamente indispensabile per una corretta gestione delle acque italiane.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato e, come tale, oggetto di tutela e disciplina da parte della presente legge, nell'interesse della comunità nazionale, la fauna ittica, i crostacei, i molluschi, i ciclostomi, dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nelle acque interne del territorio nazionale.

2. La preservazione del mezzo acquatico e la protezione del patrimonio ittico sono di interesse generale.

Art. 2.

1. Per garantire la tutela e la conservazione del patrimonio ittico ed una attività di pesca socialmente perequata, le regioni e le province di cui alla presente legge provvederanno alla liberalizzazione delle acque interne dai diritti esclusivi di pesca comunque denominati, corrispondendo ai titolari di tali diritti una indennità pari all'ammontare medio dei tributi pagati, per il mantenimento del diritto stesso, negli ultimi cinque anni.

2. Chiunque detenga diritti di pesca perpetui o comunque non alienabili con la liberalizzazione delle acque, dovrà parificarsi alle norme di legge regionali atte alla preservazione dell'ambiente acquatico e alla protezione del patrimonio ittico.

3. Gli enti di cui al comma 1 potranno in seguito rilasciare nuove concessioni a scopo di piscicoltura e acquacoltura alle cooperative di pescatori professionali e alle associazioni riconosciute di pescatori dilettanti che non perseguano fini di lucro.

Art. 3.

1. Sono considerate acque interne quelle comprese entro la congiungente i punti foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare di fiumi, laghi, ogni altro corso d'acqua naturale o artificiale, lagune o stagni o sacche o bacini in acque salse o salmastre.

2. Nelle acque di cui al comma 1, in conformità ai princìpi fondamentali dettati dalla presente legge, le regioni emanano norme legislative concernenti:

a) la protezione, la conservazione e l'incremento della fauna acquatica;

b) la tutela dei relativi ambienti anche ai fini, ove possibile, dello sviluppo dell'acquacoltura e piscicoltura;

c) la disciplina dell'attività di pesca in acque interne.

3. Le norme di cui al comma 2 devono comunque stabilire:

a) la quantità massima globale del pescato in ogni corpo d'acqua proporzionata al prodotto della capacità biogenetica, integrata eventualmente da ripopolamenti ittici equilibrati, senza che sia alterata la stabilità ottimale delle popolazioni ittiche presenti per natura;

b) la protezione assoluta e il divieto di pesca delle specie ittiche almeno fin dopo il compimento del loro primo atto riproduttivo;

c) le specifiche protezioni per l'ittiofauna tipica delle acque montane o di particolare pregio;

d) la realizzazione di strutture idonee che permettano la libera circolazione e risalita del pesce, là dove vi siano opere che comportino uno sbarramento con l'occupazione totale o parziale del corpo d'acqua;

e) l'obbligo di un ripristino ambientale idoneo alla sopravvivenza ed alla riproduzione dell'ittiofauna stanziale, là dove vi siano o si mettano in atto opere di regimentazione delle acque o di protezione contro le esondazioni;

f) i minimi rilasci d'acqua costanti, là dove vi siano prelievi o concessioni di uti-

lizzo differenziate, di quantità almeno pari a quella fornita prima dell'utilizzo;

g) che ogni intervento temporaneo o permanente, da chiunque a qualsiasi titolo richiesto, da effettuarsi negli ambienti acquatici, deve essere preventivamente sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989.

4. Le regioni, nell'ambito della loro legislazione in materia, provvederanno:

a) alla realizzazione e redazione della carta delle vocazioni ittiche regionali;

b) alla classificazione delle acque;

c) a predisporre il piano regionale recante gli indirizzi e le prescrizioni per la tutela e l'incremento dell'ittiofauna.

5. Un comitato tecnico-scientifico sarà istituito, in ambito regionale, con compiti consultivi.

6. Le funzioni amministrative previste nelle leggi regionali, e non espressamente attribuite ad organi regionali, sono di competenza delle province.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni in materia di gestione della pesca nelle acque interne ai sensi dei propri statuti e nel rispetto degli interessi generali dello Stato, dei regolamenti, nonchè delle direttive comunitarie e degli accordi internazionali ai quali sia stata data esecuzione dallo Stato italiano.

8. Le regioni garantiscono che qualsiasi normativa regoli la pesca, a qualsiasi titolo, comunque e da chiunque stabilita, rispetti l'assoluta parità dei diritti e dei doveri di tutti i cittadini che esercitano la pesca sportiva.

Art. 4.

1. Presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è istituito un co-

mitato tecnico-scientifico nazionale al fine di coordinare in modo omogeneo l'attività delle regioni in merito ai contenuti della presente legge e per proporre *standard* operativi per l'esecuzione degli interventi, dei rilevamenti, e per il raggiungimento degli obiettivi.

2. Il comitato tecnico-scientifico nazionale avrà compiti propositivi in ordine all'adeguamento della legislazione nazionale alle norme comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia di protezione della natura, delle popolazioni acquatiche e dell'esercizio della pesca.

3. Il comitato di cui al comma 1 è composto da cinque membri nominati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, tra cui tre esperti in materie idrobiologiche, da due rappresentanti delle associazioni nazionali cooperative di pescatori professionisti, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali dei pescatori sportivi giuridicamente riconosciute e da tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche.

Art. 5.

1. Ai fini della gestione della pesca le acque del territorio nazionale sono classificate in acque principali e secondarie.

2. Sono principali le acque nelle quali, per portata e vastità e per condizioni fisico-biologiche ed ittiogenetiche, può essere consentito l'uso di reti ed altri attrezzi atti alla grande cattura. Sono secondarie le acque destinate preminentemente alla pesca dilettantistica nelle quali è vietata la pesca con reti ed attrezzi a grande cattura.

3. Le acque secondarie si distinguono a loro volta in:

a) pregiate, quelle comprese nei corsi e bacini, naturali ed artificiali, dove caratteristiche biologiche e attitudini biogenetiche prevalenti siano idonee al compimento del ciclo biologico dei salmonidi e dei timallidi;

b) acque normali, tutte le rimanenti altre acque secondarie.

4. La classificazione delle acque, le modalità e i tempi di pesca nei bacini idrografici che ricadono in parte nel territorio di regioni confinanti vengono effettuate d'intesa tra i competenti organi delle regioni territorialmente interessate.

Art. 6.

1. L'esercizio della pesca ed il possesso del pescato, al di fuori delle normali attività commerciali, nelle acque interne di tutto il territorio nazionale, nei limiti previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali, è consentito a chi sia munito di licenza di pesca, rilasciata dalla regione di residenza nei modi stabiliti dalla normativa regionale.

2. Le licenze di pesca nelle acque interne si distinguono in:

a) licenza di tipo «A» che autorizza i pescatori di professione, iscritti agli appositi albi professionali di cui all'articolo 12, all'esercizio della pesca con l'uso dei mezzi e degli attrezzi stabiliti dalla legge regionale;

b) licenza di tipo «B» che autorizza i pescatori dilettanti all'esercizio della pesca con l'uso dei mezzi e degli attrezzi stabiliti dalla legge regionale.

3. Qualunque licenza di tipo «B» è valida in tutto il territorio nazionale; nell'esercizio della pesca il titolare della licenza dovrà comunque adeguarsi alle norme della regione in cui si trova.

4. Gli stranieri in soggiorno nel territorio nazionale sono autorizzati ad esercitare la pesca, con le modalità consentite dalla licenza di tipo «B», dopo averne pagato la relativa tassa stabilita dalla regione. Il versamento potrà essere effettuato mediante conto corrente postale e la relativa ricevuta, contente gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente, avrà carattere di licenza con validità pari a tre mesi, estesa a tutto il territorio nazionale.

5. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre alle persone esentate ai sensi delle vigenti leggi dello Stato:

a) gli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura, durante l'esercizio di tale attività e nell'ambito dei relativi impianti;

b) il personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato alla cattura di esemplari di fauna ittica per scopi scientifici o correlati alla gestione delle acque ai fini della pesca, anche in deroga ai divieti vigenti;

c) i minori di anni tredici che esercitano la pesca dilettantistica.

Art. 7.

1. Le regioni, per le acque secondarie pregiate o per quelle di particolare valore biologico:

a) possono emanare norme che prevedono sia la pesca con le sole esche artificiali, sia la reimmissione in acqua di tutto il pesce catturato, con l'obbligo di non arrecare ad esso alcun danno;

b) possono prevedere, per quelle acque che richiedessero particolari oneri economici relativi alla gestione ed alla sorveglianza, oltre alla licenza di pesca di cui all'articolo 6, l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo economico a carico del pescatore che vi eserciti la pesca.

2. Per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non può catturare più di tre capi complessivi di salmonidi e timallidi.

3. Nelle acque secondarie pregiate, ed in quelle di particolare valore biologico, non è consentito lo svolgimento di gare di pesca.

Art. 8.

1. Le regioni stabiliscono coordinatamente il divieto di pesca nel periodo riproduttivo delle singole specie.

2. Nelle acque secondarie pregiate ogni attività di pesca è vietata durante il periodo di protezione dei salmonidi; analogo divieto potrà essere adottato anche per le acque di particolare valore biologico o dove una specie ittica pregiata fosse predominante.

Art. 9.

1. È vietato introdurre nelle acque interne del territorio nazionale specie ittiche estra-

nee alla fauna ittica autoctona nazionale o a quelle stabilmente acclimatate e meritevoli di salvaguardia.

2. Ogni ripopolamento ittico deve comunque avvenire con l'approvazione e sotto il controllo degli organi tecnici di regioni o province.

3. È vietato rilasciare nelle acque materie atte ad intorbidire le acque, stordire o uccidere i pesci.

4. Nelle acque interne nazionali la pesca subacquea e quella praticata con la fiocina sono vietate.

Art. 10.

1. La vigilanza sull'esercizio dell'attività piscatoria per la tutela delle acque pubbliche è esercitata da:

a) dipendenti delle regioni e province allo scopo abilitati;

b) guardie volontarie e dipendenti delle associazioni di pescatori dilettanti riconosciute e guardie volontarie o dipendenti delle associazioni protezionistiche, autorizzate ai termini delle leggi di pubblica sicurezza;

c) ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato;

d) ufficiali e agenti di polizia giudiziaria;

e) guardie comunali e campestri.

2. I guardiapesca, nell'esercizio della loro funzione, si configurano a tutti gli effetti quali agenti di polizia giudiziaria.

3. L'attività di vigilanza sarà coordinata dalle regioni e dalle province competenti per territorio, anche mediante l'emanazione di disposizioni organizzative che dovranno assicurare l'esercizio dell'attività stessa nell'arco delle ventiquattro ore.

Art. 11.

1. Le associazioni di pescatori dilettanti possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, ed il riconoscimento avviene per decreto del Ministro

delle risorse agricole, alimentari e forestali da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Per essere riconosciute, le associazioni devono presentare i seguenti requisiti:

a) essere istituite con atto pubblico;

b) non perseguire fini di lucro;

c) avere ordinamento interno democratico;

d) stabilire la volontarietà dell'adesione e la possibilità di recesso da parte degli associati;

e) promuovere ed organizzare attività in favore della salvaguardia degli ambienti acquatici, della tutela della fauna ittica e di una corretta cultura alieutica diffondendo, tra i pescatori dilettanti, informazioni in merito;

f) essere presenti con organi periferici in almeno cinque regioni.

3. Alle associazioni riconosciute è consentito valersi di proprie guardie giurate in funzione di guardiapesca.

Art. 12.

1. Le regioni o le province istituiscono l'Albo dei pescatori professionali.

2. L'iscrizione all'Albo è obbligatoria per chiunque intenda ottenere il rilascio e il rinnovo della licenza di tipo «A». Per ottenere l'iscrizione all'Albo dovrà essere dimostrata l'assenza di redditi da lavoro diversi da quelli relativi alla pesca professionale, la quale dovrà rappresentare attività lavorativa in forma esclusiva.

3. Gli enti di cui al comma 1 stabiliscono quale deve essere la documentazione che il richiedente dovrà produrre al fine di ottenere l'iscrizione all'Albo, ed hanno facoltà di negare l'iscrizione stessa. In caso di diniego dell'iscrizione, da notificarsi all'interessato, questi potrà opporre ricorso al presidente della giunta regionale o al presidente della provincia entro trenta giorni dalla notificazione

Art. 13.

1. I comitati tecnico-scientifici delle regioni, di cui all'articolo 3 e, se previsti, delle

province, oltre che da membri amministrativi e tecnici dovranno essere composti, quando gli organismi di seguito indicati siano effettivamente presenti ed attivi sul territorio, da:

a) un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali dei pescatori dilettanti giuridicamente riconosciute;

b) un rappresentante delle associazioni naturalistiche;

c) due rappresentanti delle associazioni nazionali cooperative dei pescatori professionali.

Art. 14.

1. Le regioni stabiliscono l'ammontare delle tasse e soprattasse di concessione relative ai vari tipi di licenze di pesca.

2. L'ammontare dei relativi introiti e quello rinveniente dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, saranno accantonati in un apposito fondo costituito presso la Tesoreria della regione da utilizzarsi annualmente per la gestione delle acque, dei ripopolamenti e della sorveglianza.

Art. 15.

1. Fatte salve le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle vigenti leggi, le regioni stabiliscono le sanzioni amministrative e la relativa entità per ogni infrazione alle leggi regionali.

2. Le regioni e le province richiederanno il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio ittico da chiunque causato, anche mediante l'inquinamento dei corpi idrici, a seguito dell'inosservanza delle norme che disciplinano le derivazioni e concessioni d'uso delle acque e dell'alterazione dello stato dei corpi idrici in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo attuato.

Art. 16.

1. È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Le regioni adegueranno la propria legislazione ai principi ed alle norme in essa stabilite entro e non oltre due anni dalla data della sua entrata in vigore, fatte salve le norme immediatamente applicabili e gli indirizzi in materia di tutela degli ambienti acquatici e dell'ittiofauna.